

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VITERBO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO GIROLAMO PORTA

Seduta del 19/06/2024

FATTO

Il ricorrente, titolare di un contratto di prestito rimborsabile mediante cessione del quinto dell'emolumento pensionistico mensile - stipulato in data 11 aprile 2019 ed estinto anticipatamente in esito al conteggio del debito residuo emesso in data 31 maggio 2023 - lamenta il diniego al rimborso pro quota dei costi del finanziamento non più sorretti da giustificazione causale per effetto dell'intervenuta estinzione. Insoddisfatto dell'esito del reclamo, a mezzo del presente ricorso l'istante chiede all'Arbitro di condannare l'intermediario alla restituzione delle spese di istruttoria e delle provvigioni in favore dell'intermediario del credito trattenute all'erogazione, in proporzione lineare al periodo di ammortamento non usufruito, pari a complessivi euro 932,64 (oltre interessi legali); in subordine chiede che le voci di costo up-front vengano rimborsate secondo il criterio della "curva degli interessi". Il ricorrente invoca, altresì, la retrocessione delle rate "eventualmente versate in data successiva all'estinzione" o, comunque, in eccedenza e la refusione delle spese di assistenza professionale nella misura di euro 200,00.

Instaurato il contraddittorio, l'intermediario convenuto si oppone alla domanda del ricorrente rilevando che il contratto di cui si verte, stipulato in conformità alla legge e alle disposizioni regolamentari all'epoca vigenti, prevede - al netto degli interessi per la dilazione - unicamente l'applicazione di costi a maturazione istantanea non ripetibili. Ciò nonostante, la resistente afferma di aver proposto, a meri fini transattivi e senza riconoscimento alcuno delle pretese avanzate dalla controparte, un accordo avente ad oggetto la retrocessione pro quota di € 235,81 a titolo di spese di istruttoria, che il cliente



ha ritenuto insoddisfacente. Con riferimento ai costi finalizzati alla remunerazione di terzi intermediari del credito - ai quali il cliente si è discrezionalmente rivolto in piena autonomia onde usufruire di un servizio prodromico alla concessione del finanziamento - la resistente eccepisce l'inapplicabilità dei principi sanciti dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea (C-383/18, *Lexitor*), sul rilievo che il giudice europeo non avrebbe affrontato la specifica tematica dei corrispettivi devoluti ad agenti e mediatori, sicchè l'eventuale rimborso comporterebbe "un indebito arricchimento del consumatore". L'intermediario conclude chiedendo al Collegio di dichiarare il rigetto del ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

Il ricorrente agisce principalmente per l'accertamento del proprio diritto alla restituzione pro quota dei costi del prestito anticipatamente estinto rispetto al termine originariamente pattuito, ex art. 125 sexies, TUB.

Il Collegio richiama, preliminarmente, il proprio costante orientamento, secondo il quale: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione per l'individuazione della quota parte da rimborsare; (b) relativamente ai costi recurring, la quantificazione della somma da retrocedere va determinata sulla scorta di un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero totale delle rate e moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (cfr. ABF, Coll. Coord. N. 6167/2014).

Rispetto a tale consolidato indirizzo, in data 11 settembre 2019 è intervenuta la decisione della Corte di Giustizia Europea (causa C-383/18, *Lexitor*) che ha fornito l'interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori - che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio - all'uopo precisando che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

In questo contesto si è pronunciato il Collegio di Coordinamento dell'ABF il quale ha osservato come la direttiva fosse immediatamente applicabile nell'ordinamento interno dal momento che: "le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n. 2468/2016; Cass. n. 5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)". Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette "sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art. 3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par. 1 della stessa Direttiva". Pertanto, con riguardo ai ricorsi non ancora decisi, l'ABF ha ribadito il principio per cui l'eventuale previsione negoziale di non ripetibilità di commissioni e oneri debba considerarsi *contra legem* ed ha sancito la rimborsabilità anche degli oneri *up front*, che in assenza di una specifica e ragionevole previsione contrattuale va effettuata secondo un criterio analogo a quello che le parti hanno pattuito per il conteggio degli interessi corrispettivi, i quali costituiscono la principale voce del costo totale del credito dalle stesse espressamente disciplinata (ABF Coll. Coord., Dec. n. 26525/2019). In linea con tali canoni ermeneutici è stato, altresì, sottolineato che la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi rappresenta il solo riferimento



normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.). Operate queste premesse, in aderenza ai canoni testé richiamati, con riferimento ai contratti di finanziamento sottoscritti prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l’orientamento condiviso dei Collegi territoriali successivamente alla pronuncia n. 263/2022 della Corte Costituzionale è conforme nel ritenere applicabile l’art. 125-sexies, TUB, nella originaria formulazione, come innanzi interpretato alla luce della predetta sentenza della CGUE, 11 settembre 2019 C-383/18 (c.d. “sentenza Lexitor”).

Il delineato contesto giuridico, in cui la vertenza si colloca, trova ulteriore conferma nell’art. 27 del d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136.

Nella fattispecie in esame risulta che in sede di erogazione del prestito l’intermediario ha posto a carico del ricorrente le seguenti voci di costo rilevanti ai fini della decisione: euro 620,00 a titolo di spese di istruttoria, di cui oneri erariali pari a € 16,00 (art. IV, lett. A); 950,40 a titolo di provvigione dovuta all’intermediario del credito (art. IV, lett. B).

Dal tenore delle clausole determinative delle menzionate componenti di spesa si evince la chiara natura up front di detti oneri, dovuti in corrispettivo di attività prodromiche alla conclusione del contratto, dunque non soggetti a maturazione nel tempo (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. nn. 378/2024, 5786/2023). Pertanto, alla stregua dei citati principi normativi ed ermeneutici, al netto degli oneri erariali irripetibili (art. 27 del d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136), il Collegio accerta il diritto del ricorrente al rimborso della quota parte non maturata dei costi up-front reclamati, nei limiti di euro 602,00 (importo arrotondato), la cui quantificazione – eseguita tenendo conto del periodo di ammortamento non usufruito (n. 72 rate residue su n. 120 complessive) nonché applicando il criterio suppletivo della c.d. curva degli interessi in mancanza di una valida previsione pattizia sul punto (v. ABF Coll. Coord., Dec. n. 26525/2019, cit.) – trova riscontro, con dettaglio di voci, nella seguente tabella:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	5,44%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	38,72%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
<input type="radio"/>	spese di istruttoria (up front)	€ 604,00	€ 362,40	€ 233,85	<input type="radio"/>	€ 233,85
<input type="radio"/>	provv. interm. Credito (up front)	€ 950,40	€ 570,24	€ 367,97	<input type="radio"/>	€ 367,97
<input checked="" type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 0,00
	<i>rimborsi senza imputazione</i>					€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 602
interessi legali	si

Al suindicato ammontare vanno aggiunti gli interessi legali maturati dalla data del reclamo sino all’effettivo soddisfo.

Non meritevole di accoglimento si palesa l’istanza concernente la retrocessione delle rate asseritamente versate in eccesso in quanto priva di evidenze probatorie (arg. ex art. 2697, cod. civ.).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Del pari, non può trovare accoglimento la pretesa, peraltro non documentata, di refusione delle spese di assistenza professionale in considerazione del carattere seriale della questione trattata, priva di elementi di complessità (cfr. ABF Coll. Coord., Dec. n. 4618/2016).

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 602,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI